

Comune di Maniago

Provincia di Pordenone

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 1.5.1997
Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 31.1.2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.6.2003**

SOMMARIO

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 3 - Classificazione del Comune	Pag. 4
Art. 4 - Tariffe	Pag. 4
Art. 5 - Aumento stagionale	Pag. 4
Art. 6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari - il piano generale degli imp.	Pag. 5
Art. 7 - Funzionario responsabile	Pag. 5
Art. 8 - Forme di gestione del servizio	Pag. 5

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 - Presupposto dell'imposta	Pag. 6
Art. 10 - Soggetto passivo	Pag. 6
Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 6
Art. 12 - Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte	Pag. 7
Art. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata	Pag. 7
Art. 14 - Dichiarazione d'imposta	Pag. 7
Art. 15 - Pagamento dell'imposta	Pag. 7
Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	Pag. 8
Art. 17 - Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 8
Art. 18 - Procedura coattiva	Pag. 8
Art. 19 - Rimborsi	Pag. 9
Art. 20 - Contenzioso	Pag. 9
Art. 21 - Pubblicità ordinaria - Tariffe	Pag. 9
Art. 22 - Pubblicità con veicoli - Tariffe	Pag. 9
Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe	Pag. 10
Art. 24 - Pubblicità varia - Tariffe	Pag. 10
Art. 25 - Riduzioni d'imposta	Pag. 10
Art. 26 - Esenzioni dall'imposta	Pag. 10

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 11
Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe	Pag. 11
Art. 29 - Riduzione del diritto	Pag. 12
Art. 30 - Esenzioni del diritto	Pag. 12
Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 12
Art. 32 - Affissioni urgenti, festive e notturne	Pag. 13
Art. 33 - Contenzioso e procedimento esecutivo	Pag. 13

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 - Sanzioni tributarie	Pag. 13
Art. 35 - Interessi	Pag. 13
Art. 36 - Sanzioni amministrative	Pag. 13

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37 - Oggetto	Pag. 14
Art. 38 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità	Pag. 14
Art. 39 - Richiesta di autorizzazione	Pag. 14
Art. 40 - Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 15
Art. 41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.	Pag. 15
Art. 42 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi ampl. e altre	Pag. 16
Art. 43 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni	Pag. 16
Art. 44 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	Pag. 17
Art. 45 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	Pag. 18

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Norme finali	Pag. 18
Art. 47 - Norme transitorie	Pag. 18
Art. 48 - Gestione contabile e contenzioso	Pag. 19

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)*

(avvertenza - la citazione "(artt. ...)" posta sotto il titolo dell'articolo regolamentare si riferisce al testo del decreto legislativo 507/93.)

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

*(artt. 1 / 37)

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

*(art. 1)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

*(art. 2)

Il Comune di Maniago appartiene alla 4^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. 10.577 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 – TARIFFE

*(art. 3,5)

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno

Art. 5 - AUMENTO STAGIONALE

*(art. 3.6)

Non sussistendo le condizioni di cui all'art. 3.6 del Dlgs 507/1993, sulla pubblicità di cui agli articoli 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15 del citato D Lgs, nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, non viene applicata alcuna maggiorazione.

Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

"(art 3.3)

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

*(Art. 18.3)

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente regolamento, il quantitativo unitario di esposizione non deve essere inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 10577 abitanti,(anno 1992) la superficie complessiva risulta definita come limite inferiore, in mq .132.

C - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

"(art 3.3)

Il Piano generale degli Impianti costituisce elemento necessario e fondamentale per la corretta applicazione del presente regolamento .

Le norme che concernono la sua formulazione e il suo contenuto sono disciplinate dal titolo V e VI del presente regolamento

Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

"(Art. 11)

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti, risultando la gestione in concessione, al Concessionario.

Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

*(Art. 25.1.2.3)

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione per motivi funzionali ed economici.

Se il servizio è affidato in concessione, il concessionario deve essere iscritto nell'apposto Albo. Il Concessionario deve avere un recapito nell'ambito del Comune. con orari per il pubblico concordati con l'Amministrazione Comunale.

Il recapito e gli orari devono essere adeguatamente pubblicizzati ed esposti a cura del Concessionario .

Il contratto d'appalto regolerà gli obblighi del Concessionario per la corretta gestione del servizio ed in esso dovrà essere precisato l'obbligo di fornire al Comune tutte le notizie e le documentazioni che di volta in volta saranno chieste.

1 vedi titolo 5* e 6°.

Ai fini della trasparenza gestionale il Concessionario, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenterà annualmente entro e non oltre il 31 marzo, al settore tributi del Comune di Maniago una relazione sulla gestione dell'anno precedente relativa all'imposta sulla pubblicità e al diritto per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. In detta relazione dovranno in ogni caso essere riportati, anche se negativi, i dati complessivi delle riscossioni suddivisi per tipologia, il numero delle ricevute emesse, il numero e il totale delle sanzioni applicate, il numero dei casi di rimozione dei mezzi pubblicitari e degli impianti, il numero dei ricorsi e il numero dei reclami rivolti in forma scritta dai contribuenti nonché gli elementi significativi che hanno caratterizzato l'andamento del servizio, con particolare riguardo alla lotta contro l'abusivismo e l'evasione. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni e di quelle previste dal successivo articolo 16 costituiranno inadempienza contrattuale e normativa.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

*(Art.5.1.2)

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO

*(Art. 6.1.2)

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

*(Art. 7.1.5)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza

soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio del Concessionario, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. Qualora l'imposta sulla pubblicità dovesse essere interconnessa con altri tributi comunali il Concessionario ha l'obbligo di rispettare le direttive impartite dal Comune a riguardo dei medesimi

Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

*(Art. 7.6)

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

*(Art. 7.7)

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

*(Art. 8.1.2.3)

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente del Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché gli estremi dell'autorizzazione comunale, se e in quanto prescritta, utilizzando un modello fornito dal Concessionario e messo a disposizione degli utenti presso il Comune e presso gli Uffici del Concessionario medesimo.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del Dlgs 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 9)

Per la pubblicità ordinaria classificata annuale, di durata superiore a tre mesi, specificata

- nell'art. 12 comma 1 e 3 del Dlgs 507/93 (insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e per la pubblicità tramite affissioni dirette)
- nell'art. 13 del Dlgs 507/93 (pubblicità effettuata con veicoli)
- nell'art. 14 comma 1 e 3 del Dlgs 507/93 (Insegne, pannelli luminosi) ,
l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni del decreto legislativo 507/93 .
Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito secondo le modalità e regole indicate dal Concessionario o dal Comune.
Il pagamento, secondo le disposizioni e le fattispecie stabilite dal Concessionario può anche essere riscossa direttamente da un suo incaricato appositamente autorizzato che ha l'obbligo del rilascio della ricevuta.
L'autorizzazione alla riscossione deve risultare esposta in modo visibile negli uffici dell'incaricato
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

Art. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

*(Art. 9.7)

Qualora la pubblicità sia effettuata con impianti installati su beni appartenenti al Comune o concessi in godimento dallo stesso, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione, secondo le rispettive normative.
Il concessionario ha l'obbligo di avvertire il richiedente di tale onere e di dare comunicazione scritta e tempestiva al Comune di tutti i casi concernenti occupazione di suolo o spazio pubblico quando non sia rilevabile dalla documentazione in possesso che l'installazione è già stata effettivamente rilevata ai fini della tosap.
Per le installazioni effettuate dal Concessionario su commissione del richiedente, risponde il Concessionario stesso.

Art. 17- RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

*(Art. 10.1.2.3)

Il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio , notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 18 - PROCEDURA COATTIVA

*(Art. 9.5)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19 - RIMBORSI

*(Art. 9.6)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 20 - CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili le disposizioni processuali contenute nel citato D. Lgs 546

Art. 21 - PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFE

*(Art. 12.1.2.3.4)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 20.000

- 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
- 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 22 - PUBBLICITA' CON VEICOLI – TARIFFE

*(Art. 13.,2,3,4,5)

- 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno e all'esterno di veicoli in genere,, di uso pubblico o privato, è dovuta l' imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 21, comma 1; per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all' art. 21, comma 4.
- 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 KgL. 144.000
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg " 96.000
- c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie " 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

- 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell' impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE

*(Art. 14.1.2.3.4.5)

1. Per le pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadro di

superficie e per anno solare, è di L. 80.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di L. 5.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

*(Art. 15.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione,

è pari a

L. 20.000

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua inclusi o limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 15 ex Dlgs 507/93 - Per il Comune di Maniago la misura è di L. 120.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in

L. 5.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta

a

L. 15.000

Art. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

*(Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

*(Art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati ai sensi dell'art. 10 della legge 28.12.2001, n. 448, fatte salve ulteriori modifiche di legge.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 18.1)

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Concessionario, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per il numero e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI e all'elenco relativo, deliberato dal Consiglio Comunale

Art. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

*(Art. 19.1.2.3.4.5.6.7)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

per i primi 10 giorni L. 2.200
 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. 660

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15;

7. per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli art. 17 e 18 del presente regolamento

Art. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

*(Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 - ESENZIONI DEL DIRITTO

*(Art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 22.2.3.4.5.6.7.8.10)

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Il materiale esposto per il tramite del servizio per le pubbliche affissioni, ai fini della correttezza del servizio e per motivi di trasparenza, deve obbligatoriamente recare il contrassegno dell'incaricato del servizio delle pubbliche affissioni.

Il contrassegno deve risultare visibile e leggibile e comprendere la data della scadenza dell'esposizione..

Il superamento della scadenza comporta l'obbligo del Concessionario a provvedere all'applicazione del conguaglio del diritto per il maggior periodo o a provvedere alla deaffissione.

Il materiale privo del contrassegno è da considerarsi abusivo.

11. Ai sensi dell'art. 22 comma 10 ex Dlgs 507/93, nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

*(Art. 22.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28 del Dlgs 507/1993, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 33 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE

*(Art. 23.1.2.3)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 35 – SANZIONI E INTERESSI *(Art. 23.4 - 26.4)

Le sanzioni e gli interessi nei confronti dei contribuenti sono applicati nelle forme e nelle misure stabilite dalla legge.

Art. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

*(Art. 24.1.2,3,4,5)

Il Concessionario è tenuto a garantire nonché rispettare e far rispettare la corretta e completa osservanza delle

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e del servizio per le pubbliche affissioni . Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi e quelle previste dalle norme contrattuali del Concessionario.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune su richiesta del Concessionario, o di propria iniziativa dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune e/o il Concessionario provvede d'ufficio , addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17 contenente l'invito nei confronti dell'utente di pagare le spese sostenute per la copertura e/ o la rimozione.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, generalmente su richiesta del Concessionario essere sequestrati anche al solo scopo di garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del Dlgs 507/93.

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37 – OGGETTO

*(Art. 3.3)

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 38 - IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal Dlgs. 10 settembre 1993 n. 360, ed in particolare dall'art. 23 del Codice della Strada, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada., nonché quelle di altre disposizioni eventualmente emanate allo scopo.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Dlgs 10 settembre 1993 n. 360, l'Ufficio Urbanistica di concerto con l'Ufficio di Polizia Municipale in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Della deroga deve essere fatta esplicita menzione nell'atto di autorizzazione.

3. Le insegne a bandiera di norma dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

4. Per esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e di altre esigenze, il Piano generale degli Impianti sarà sottoposto a revisione e verifica ogni cinque anni.

5 Il Piano generale degli impianti deve comprendere un elenco dettagliato di tutti gli impianti.

Ogni impianto sarà contraddistinto da un numero.

Su una adeguata cartografia saranno segnate le posizioni di ogni singolo numero.

L'elenco e la cartografia devono essere tenute sempre aggiornate a cura dell'Ufficio urbanistica,

Il Concessionario provvederà annualmente a riscontrare con l'Ufficio Urbanistica le variazioni verificatesi

.6.Alla formazione del piano, e alle sue eventuali future modificazioni ed adeguamenti, provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari comunali responsabili dei servizi tecnici ed urbanistici, della polizia municipale; e dal responsabile del servizio designato dal concessionario. A questo ultimo funzionario non spetterà alcun compenso a carico del Bilancio Comunale.

Il Piano Generale degli Impianti, così come formulato dal gruppo di lavoro, su proposta dell'Ufficio Urbanistica, sarà deliberato dal Consiglio Comunale , Per la prima formulazione del piano si osservano i termini previsti dal successivo art. 46 .

Art. 39 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b - un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprasuolo pubblico.
 - c - la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
 - d - la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
 - e - altri documenti eventualmente chiesti dal Comune, ritenuti necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione scritta dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 40 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio
2. L'ufficio urbanistica evaderà le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio Urbanistica inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, l'autorizzazione non può essere rilasciata prima dell'atto di concessione per l'occupazione del suolo o spazio pubblico .
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 39.
7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art. 41 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.
2. Il Comune, oltre ai casi contemplati dal precedente art. 36, dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il

termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione possono essere sequestrati ed eventualmente essere custoditi nei depositi comunali secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza di rimozione con spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dell'utente medesimo.

Nella stessa ordinanza sarà stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione e sarà pure specificata la destinazione (vendita, distruzione, acquisizione, riutilizzo, ecc) del materiale giacente dopo il termine prescritto per la richiesta di restituzione.

5. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità o affissione abusiva, si può procedere direttamente al sequestro o deaffissione, la relativa ordinanza per il sequestro viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 42 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI ED ALTRE LIMITAZIONI.

1) E' consentita nel territorio comunale, previa autorizzazione del Sindaco o dall'Ente proprietario della strada, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Dlgs 30.4.92 n. 285, così come modificato al Dlgs 10.9.93 n. 360 e come disciplinato dal Regolamento di esecuzione contenuto nel DPR 16.12.92, n. 495, e con le seguenti limitazioni:

a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata nelle ore stabilite da apposita ordinanza del Sindaco emanata in attuazione della presente disposizione
b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole pubbliche, di edifici di culto, cimiteri e uffici pubblici. .

c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

2) Apposita disposizione del Sindaco, emanata in attuazione del presente articolo può prescrivere ulteriori limitazioni o divieti estesi anche ad altre forme di comunicazione.

3) Sono comunque vietate espressioni pubblicitarie che contrastino palesemente con le regole della convivenza civile e del buon costume, o che provochino confusione con indicazioni e segnalazioni stradali, o che rechino disturbo con abbagliamenti e distrazioni agli utenti della strada o disagi alla popolazione, nonché confusione con messaggi istituzionali.

Art. 43 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 – Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al Dlgs 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento e del Piano generale degli Impianti.

2 - Caratteristiche e tipologia degli impianti

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada. Per gli impianti destinati a privati per le affissioni dirette si fa riferimento al Piano Generale degli Impianti.

b) a seconda della loro struttura e dimensione gli impianti vengono così ripartiti.

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

- IMPIANTI PICCOLI FORMATI

Vi rientrano gli impianti con dimensioni inferiori a 70 x 100 - di norma destinati a privati per le affissioni dirette, il Piano Generale degli impianti regolerà tale tipologia.

3 - Quantità degli impianti

a) la superficie complessiva minima degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6 - lettera B); e (132 mq) essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie minima complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo che rispetti il 20% della superficie complessiva minima di cui all'art. 6/b; (26 mq)

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportune indicazioni del Piano generale degli Impianti per un quantitativo che rispetti il 10% della superficie complessiva minima di cui all'art. 6/b; (13 mq)

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie minima complessiva di cui all'art. 6/b (93 mq) Il Piano Generale degli impianti inoltre disciplinerà, senza bisogno di rispettare le percentuali di cui sopra, le superfici da destinarsi al servizio pubblico che risulteranno eccedenti i limiti di cui all'art. 6 lett. b

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del Dlgs 507/1993. (26 mq)

4 - Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento

Vengono confermate, fino all'entrata in vigore del Piano le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data della deliberazione del presente Regolamento. Valgono per l'adeguamento le disposizioni di cui al successivo articolo 47

Art. 44 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Urbanistica, nella formazione o revisione del Piano generale degli impianti potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo : La relativa deliberazione sarà annotata in calce al presente Regolamento, fino a quando il testo del regolamento stesso non sarà variato in occasione di altre modifiche.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del quinquennio il piano s intende prorogato di un ulteriore quinquennio.

2. Il concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale, per il tramite dell'Ufficio Urbanistica, un'adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze del servizio.

3. Gli impianti destinati alle affissioni dovranno riportare l'indicazione che specifichi la loro destinazione ai sensi del punto 3 del precedente articolo.

Art. 45 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3, del Dlgs 507/93 verrà attribuito a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette, con l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e se collocati sul suolo pubblico assoggettati anche alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato dal precedente articolo 43.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 43, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme prescritte nell'atto di concessione

2. Detti spazi, se eventualmente riguardanti impianti di proprietà del Comune potranno essere affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari, oppure, se ciò stabilito dal Piano Generale degli impianti deliberato dal Consiglio Comunale, lasciati liberi in tutto o in parte a disposizione del pubblico

Sono fatti salvi, fino alla prima scadenza prevista i diritti nascenti da contratti di concessione in atto, qualora non revocabili.

Per le affissioni dirette, sugli spazi a ciò destinati, non è dovuto il diritto per le pubbliche affissioni, è invece dovuta, se ciò rientra nella fattispecie, l'imposta sulla pubblicità.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Viene contestualmente abrogata ogni altra precedente norma regolamentare.

3. Le variazioni al decreto legislativo 507, che non comportino discrezionalità, nell'applicazione sono automaticamente recepite, senza bisogno di rideliberare il regolamento, in questo caso il testo regolamentare, se necessario, sarà aggiornato in occasione di una delle prime variazioni discrezionali.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. Il Consiglio Comunale dovrà deliberare il Piano Generale degli Impianti, con il rispetto dei limiti di superficie minima determinati dal presente regolamento, entro sei mesi della prima entrata in vigore del presente regolamento.

6. Una copia del regolamento, e copia della relativa deliberazione dovrà essere depositato presso il settore tributi del Comune di Maniago, mentre l'Ufficio urbanistica avrà cura di conservare tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e al Piano Generale degli impianti. Tutte le disposizioni che modificano o integrano il regolamento dovranno essere trasmesse anche al settore tributi oltre che al Concessionario del servizio.

Art. 47 - NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni del Piano Generale degli Impianti, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 2 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione previa comunicazione da effettuarsi a cura del Concessionario del Servizio

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicate queste ultime salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Gli impianti non compresi nel Piano Generale degli impianti sono da considerarsi abusivi parimenti agli impianti

non adeguati nel termine di due anni come sopra indicato.

2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, nonché destinati alle affissioni dirette e la struttura degli impianti stessi ove fosse necessario, dovrà essere adeguata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Generale

3. Fino a quando non risulterà concretamente completato l'adeguamento si ritengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di deliberazione del presente Regolamento.

4. Dalla data della deliberazione che approva il regolamento e fino a quando il Piano generale degli impianti non sarà concretamente operativo tutte le autorizzazioni relative a installazione di nuovi impianti o concernenti proroghe di quelli esistenti dovranno riportare la condizione di provvisorietà.

Art. 48 - GESTIONE CONTABILE E CONTENZIOSO

1) - Per quanto attiene la Gestione Contabile dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Relazione gestionale annua di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- b) Tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, contemplate nelle Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità emanate con decreto del ministero delle Finanze 26.4.94.
- c) Tutte le fasi del servizio dovranno essere improntate sul principio della trasparenza che dovrà pertanto caratterizzare tutte le registrazioni, comunicazioni, avvisi, notifiche e disposizioni, in attuazione anche delle disposizioni della Circolare del ministero delle Finanze n. 10/e del 17.3.94.
- d) Il Concessionario è tenuto ad evadere le richieste formulate dal Comune ed in particolare quelle del Funzionario responsabile di altri tributi.

2) - Per quanto attiene il contenzioso, devono essere rispettate ed osservare tutte le prescrizioni del Dlgs 31.12.92 n. 546 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario sostituisce il Comune in tutte le fasi del contenzioso

Tutte le spese, comprese quelle di soccombenza sono a carico del Concessionario.

.....
fine del testo regolamentare

Tutti gli importi tariffari indicati nel testo del regolamento in vigore nelle misure di cui al D. Lgs 507/93, sono da intendersi rideterminati "ex lege" dal 1° marzo 2001 nelle misure disposte dal DPCM 16.2.2001 e devono essere aggiornati in Euro al pari di tutti gli altri importi indicati in lire.

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Commissario Prefettizio- n. 38 del 24.2.1994 - immediatamente eseguibile -
" Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507 - Im posta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche
Affissioni - Presa d'atto della classe d'appartenenza e fissazione delle tariffe a decorrere dall'1.1.94" -
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5.5.1997
"Adozione Regolamento sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni"
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2002 "Modifica artt. 8, 15, 26 e 35
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2002 "Modifica artt. 26 e 30 del Regolamento"